

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 AGOSTO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

| <b>INDICE</b>   | <b>PAG.</b> |  | <b>PAG.</b>   |
|---|-------------|--|---------------|
| <b>Congedo:</b>   |             |  |               |
| PRESIDENTE . . . . .  | 338         |  |               |
| <b>Comunicazione del Presidente:</b>  |             |  |               |
| PRESIDENTE . . . . .  | 338         |  |               |
| <b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>  |             |  |               |
| GIOIA ed altri: Completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo. ( <i>Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (1470-B) . . . . .   | 338         | CIBOTTO e BUZZI: Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, ed alla legge 31 luglio 1956, n. 1016, contenenti norme sulle concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura. (580) . . . . . | 339           |
| PRESIDENTE . . . . .  | 338         | PRESIDENTE . . . . .   | 339, 340, 344 |
| DI LEO, <i>Relatore</i> . . . . .   | 338         | BARONI, <i>Relatore</i> . . . . .  | 339           |
| MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .  | 338         | COLOMBO RENATO . . . . .   | 340           |
| AMENDOLA PIETRO . . . . .   | 338         | LOMBARDI GIOVANNI . . . . .  | 340, 344      |
|   |             | CIANCA . . . . .   | 340           |
|   |             | AMENDOLA PIETRO . . . . .  | 340           |
|   |             | MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .   | 340           |
| <b>Disegno e proposte di legge (Seguito della * discussione e approvazione):</b>  |             | <b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>   |               |
| Modifiche e integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura. (1939);   |             | BIASUTTI ed altri: Provvedimenti a favore danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959. (n. 1584) . . . . .   | 345           |
| MICELI ed altri: Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali. (564); |             | PRESIDENTE . . . . .   | 345, 346      |
|   |             | MARTINA, <i>Relatore</i> . . . . .   | 345           |
|   |             | AMENDOLA PIETRO . . . . .  | 346           |
|   |             | CURTI IVANO . . . . .  | 346           |
|   |             | MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .   | 346           |
|   |             | ALESSANDRINI . . . . .   | 346           |
|   |             | <b>Votazione segreta:</b>  |               |
|   |             | PRESIDENTE . . . . .   | 349           |

**La seduta comincia alle 10,40.**

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marconi.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Gioia sostituisce il deputato Bontade Margherita.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri: Completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1470-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gioia, Petrucci, Aldisio, Mattarella, Romano Bartolomeo, Giglia e Bontade Margherita: « Completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo ».

L'onorevole Di Leo ha facoltà di riferire.

DI LEO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta del 18 dicembre 1959 la nostra Commissione approvò la proposta di legge riguardante il completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo.

Il provvedimento fu subito trasmesso al Senato, il quale, nell'approvarlo, ha apportato emendamenti di natura formale. Così, essendo nel frattempo scaduto l'esercizio finanziario 1959-60, si è reso necessario spostare di un anno, dall'esercizio 1959-60 all'esercizio 1960-61, l'inizio degli stanziamenti. Anche all'articolo 2 è stato apportato un emendamento formale riguardante la numerazione del capitolo, in quanto nello stato di previsione per l'esercizio 1960-61 il capitolo n. 143 del precedente bilancio è divenuto capitolo n. 145.

È stato, infine, introdotto un nuovo articolo, che ha lo scopo di permettere l'acceleramento dei lavori nei limiti della spesa prevista. Ritengo che questa modifica non abbia cambiato il contenuto sostanziale della legge ma soltanto snellito la procedura dei lavori. Per questi motivi invito i colleghi della Commissione a voler approvare il testo pervenutoci dal Senato.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole alle modifiche introdotte dal Senato.

AMENDOLA PIETRO. A nome del mio gruppo esprimo parere favorevole all'appro-

vazione della proposta di legge, che reca la firma dell'onorevole Gioia, del nostro Presidente e di altri colleghi, con le modificazioni apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli emendamenti approvati dal Senato.

L'articolo 1 era stato così approvato dalla nostra Commissione:

« Per il completamento dei lavori previsti dal progetto per la linea di circonvallazione ferroviaria di Palermo, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio 1959-60 e di lire 1.200.000.000 in ciascuno degli esercizi 1960-61, 1961-62 e 1962-1963 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Per il completamento dei lavori previsti dal progetto per la linea di circonvallazione ferroviaria di Palermo, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio 1960-61 e di lire 1.200.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64 ».

Non essendovi osservazioni né emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo pervenutoci dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 era stato così approvato dalla nostra Commissione:

« È ridotta di lire 200.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60 ed, in corrispondenza, è ridotto di pari somma lo stanziamento del capitolo n. 143 dello stato di previsione medesimo del detto esercizio.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con la disponibilità derivante dalla riduzione disposta al precedente comma ».

Il Senato lo ha così modificato:

« È ridotta di lire 200.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1960-61 ed, in corrispondenza,

è ridotto di pari somma lo stanziamento del capitolo n. 145 dello stato di previsione medesimo del detto esercizio.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 della presente legge nell'esercizio 1960-1961 si provvede con la disponibilità derivante dalla riduzione disposta al precedente comma ».

Non essendovi osservazioni né emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo pervenutoci dal Senato.

(È approvato).

Infine do lettura dell'articolo 3 introdotto dal Senato:

« Il Ministero dei lavori pubblici può effettuare appalti, per le esigenze dei programmi, assumendo impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo e i relativi pagamenti siano ripartiti, negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi ».

Non essendovi osservazioni né emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto, possibilmente questa sera, dopo che la Camera avrà votato la fiducia al Governo.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Modifiche e integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura (1939); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Miceli ed altri: Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali (564); e dei deputati Cibotto e Buzzi: Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, ed alla legge 31 luglio 1956, n. 1016, contenenti norme sulle concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura (580).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni al regio-de-

creto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura » e di due proposte di legge, la prima, ad iniziativa dei deputati Miceli, Montanari Silvano, Colombo Renato, Pajetta Gian Carlo, Curti Ivano, Cavazzini, Clocchiatti, Ricca, Bigi, Roffi, Cattani, Fogliazza, De Pascalis e Soliano: « Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali »; la seconda, ad iniziativa dei deputati Cibotto e Buzzi: « Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, ed alla legge 31 luglio 1956, n. 1016, contenenti norme sulle concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione, nella riunione dell'11 maggio ultimo scorso, deliberava la nomina di un Comitato ristretto con l'incarico di procedere all'elaborazione di un testo unificato. Il Comitato ha concluso felicemente i suoi lavori, giungendo a quel testo concordato che è stato distribuito ciclostilato a tutti i colleghi. Ad ogni modo, do la parola al Relatore onorevole Baroni, che è stato membro autorevole del Comitato ristretto e, quindi, è in grado di riferire adeguatamente sul testo a cui il Comitato stesso è pervenuto.

BARONI, *Relatore*. Riferirò brevemente. Ricordo che nella seduta dell'11 maggio scorso si svolse la discussione generale e si concordò sui principi generali cui si ispiravano i tre provvedimenti ed, infine, si diede l'incarico ad un Comitato ristretto di redigere un testo unificato, col consenso del Ministro dei lavori pubblici, presente a quella seduta, il quale consentì anche ad alcune modifiche del testo governativo.

Il testo unificato è stato distribuito agli onorevoli colleghi ed io non sento il bisogno di illustrarlo in quanto mi sembra sufficientemente chiaro.

Sono stati accettati i principi cui si ispiravano i tre provvedimenti, nonché la prelazione per i frontisti entro certi limiti e la costituzione di una prelazione subordinata in favore delle cooperative.

Non mi rimane che sollecitare la Commissione a dare l'approvazione al nuovo testo.

COLOMBO RENATO. Ringrazio il Relatore, il Presidente del Comitato ristretto e tutti gli altri colleghi che si sono adoperati con noi nella ricerca di una giusta soluzione al problema. Il testo unificato è nato da un incontro dei vari punti di vista. Da parte nostra, abbiamo rinunciato ad alcune delle nostre posizioni, come quella di ammettere tutti i frontisti al diritto di prelazione. A tanto abbiamo rinunciato nella fiducia che il nuovo testo possa trovare consenziente tutta la Commissione e nella speranza che un testo così concordato possa avere miglior sorte di quella toccata ad analogo provvedimento presentato nella scorsa legislatura, così che si possa finalmente disciplinare la materia che in questi anni ha dato luogo a tante controversie e, forse, a qualcosa di peggio.

Con l'approvazione della legge noi speriamo che si possano risolvere i problemi che assillano gli abitanti delle zone rivierasche del Po e di alcuni altri fiumi italiani.

Desidero rilevare, inoltre, che quando il Comitato ristretto ha stabilito un ordine nella prelazione in favore delle cooperative ha inteso stabilire un ordine tassativo che dovrà essere rispettato dalle intendenze di finanza, quando queste ultime procederanno all'assegnazione.

Dichiaro, infine, che da parte nostra non sarà avanzata alcuna modifica al testo concordato.

LOMBARDI GIOVANNI. Mi dichiaro d'accordo con quanto è stato affermato dai colleghi che mi hanno preceduto.

Vorrei, solo, avanzare la proposta di aumentare, da 18 a 20 ettari, il limite di cui al primo capoverso dell'articolo 4.

CIANCA. Onorevole Lombardi, devo farle rilevare che si è arrivati a 18 ettari partendo da un minimo di 15. Ciò significa che è già stato compiuto un passo avanti in questa direzione e che la cifra non è altro che il risultato di un compromesso.

AMENDOLA PIETRO. È con vivo compiacimento che, a nome del gruppo, dichiaro che voteremo a favore del testo unificato.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal collega Lombardi, mi pare che l'osservazione del collega Cianca sia giusta.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole al testo unificato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Propongo di prendere come base della discussione il testo del Comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge governativo:

« Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è presieduta dall'Intendente di finanza.

Di essa fanno parte:

1°) il capo dell'Ufficio del genio civile;  
2°) il capo dell'Ufficio tecnico erariale;  
3°) il capo del Servizio idrografico competente;

4°) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

5°) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia;

6°) un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori diretti ed uno degli agricoltori da nominarsi dal prefetto della provincia, su terne proposte dalle rispettive organizzazioni provinciali;

7°) due rappresentanti della cooperazione agricola di lavoro da nominarsi dal prefetto della provincia su terne proposte dalle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo;

8°) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

9°) due dottori agronomi da nominarsi su terne proposte dall'Ordine professionale dalla Giunta camerale della Camera di commercio, industria e agricoltura ».

I membri di cui ai numeri 6°, 7°) 8°) e 9°) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

dell'articolo 1 della proposta di legge n. 564:

« Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è presieduta dall'ingegnere capo del Genio civile.

Di essa fanno parte:

1°) l'intendente di finanza;  
2°) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale;

3°) il capo del Servizio idrografico competente;

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

4°) l'ispettore agrario provinciale;

5°) il capo del ripartimento forestale della provincia;

6°) due rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti da nominarsi dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su terne proposte dalle rispettive organizzazioni provinciali;

7°) due rappresentanti della cooperazione da nominarsi dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su tre proposte dalle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal movimento cooperativo;

8°) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

9°) due dottori agronomi da nominarsi, su terna proposta, dall'Ordine professionale, all'inizio di ogni anno dalla Giunta camerale della Camera di commercio, industria e agricoltura ».

e dell'articolo 1 della proposta di legge n. 580:

« Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è presieduta dall'Intendente di finanza.

Di essa fanno parte:

1°) l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile;

2°) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale;

3°) il capo del Servizio idrografico competente;

4°) l'ispettore agrario provinciale;

5°) il capo del dipartimento forestale della provincia;

6°) un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori diretti ed uno degli agricoltori da nominarsi dal prefetto della provincia, su terne proposte dalle rispettive organizzazioni provinciali;

7°) due rappresentanti della cooperazione particolarmente esperti dei problemi della cooperazione agricola di lavoro da nominarsi dal prefetto della provincia su terne proposte dalle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo;

8°) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

9°) due dottori agronomi da nominarsi, su terna proposta dall'Ordine professionale,

all'inizio di ogni anno dalla Giunta camerale della Camera di commercio, industria e agricoltura ».

Do ora lettura e, se non vi sono osservazioni ed emendamenti, metto senz'altro in votazione, l'articolo 1 del testo del Comitato ristretto:

« Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è presieduta dall'ingegnere capo del competente Ufficio del Genio civile. Di essa fanno parte:

1°) l'intendente di finanza;

2°) il capo dell'Ufficio tecnico erariale;

3°) il capo del Servizio idrografico competente;

4°) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

5°) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia;

6°) due rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti e due rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori, da nominarsi dal prefetto della provincia, su terne proposte dalle rispettive organizzazioni provinciali;

7°) due rappresentanti della cooperazione agricola di lavoro, da nominarsi dal prefetto della provincia su terne proposte dalle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo;

8°) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro dell'agricoltura e foreste.

I membri di cui ai numeri 6°), 7°) e 8°) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo 2.

Do lettura del testo dell'articolo 2 del disegno di legge governativo:

« L'articolo 6 del predetto regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« I proprietari, affittuari, enfiteuti ed usufruttuari rivieraschi di corsi di acqua pubblica, i cui fondi sono contigui alle pertinenze idrauliche demaniali da adibire alla coltivazione del pioppo o di altre similari essenze erboree, hanno nelle concessioni di tali pertinenze il diritto di prelazione, per una superficie non superiore ad ettari 20.

Tale superficie può essere aumentata a giudizio della Commissione in relazione alla qualità ed all'entità del terreno, sempre che l'eccedenza non possa, per ragioni tecniche, essere affidata ad altro concessionario.

La prelazione di cui sopra deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, mediante presentazione della domanda di concessione, con i relativi piani di coltivazione, entro 30 giorni dalla notificazione dell'invito da parte della competente Intendenza di finanza.

Per l'utilizzazione dei terreni che hanno formazione insulare e di quelli per i quali non viene esercitato il diritto di prelazione, debbono essere preferite le domande, accompagnate dai relativi piani di coltivazione, delle locali Cooperative, iscritte nel registro della competente prefettura e legalmente costituite:

da coltivatori diretti, a termini dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353;

da braccianti agricoli, iscritti con tale qualifica presso gli Uffici di collocamento;

da coltivatori diretti e braccianti agricoli.

L'Amministrazione accorda la concessione, sentita la competente Commissione provinciale.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano per le pertinenze che vengono concesse all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a sua richiesta, allo scopo di impiantarvi direttamente coltivazioni arboree, né per quelle che l'Amministrazione delle finanze ritenga, su proposta della Commissione di cui all'articolo 1, di concedere allo stesso scopo ai consorzi idraulici o di bonifica legalmente costituiti che esercitino la loro azione nella località e che ne facciano domanda.»;

dell'articolo 2 della proposta di legge n. 564:

« All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è aggiunto il seguente comma:

« La Commissione provvede a mantenere aggiornato l'esistente elenco delle pertinenze idrauliche demaniali. »;

e dell'articolo 2 della proposta di legge n. 580:

« Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti:

« Le pertinenze idrauliche demaniali, destinate prima della pubblicazione dell'elenco a nuove coltivazioni arboree, sono concesse dall'Amministrazione delle finanze con il pagamento di un corrispettivo di affitto, che non potrà essere superiore al reddito agrario,

valutato ai fini della applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito per l'esercizio nel quale la concessione ha luogo.

Se le pertinenze da concedere sono, in tutto o in parte, già piantate a pioppeti, i canoni di concessione potranno essere aumentati fino al massimo del 50 per cento rispetto al limite fissato nel comma precedente ».

Do ora lettura e, se non vi sono osservazioni ed emendamenti, pongo senz'altro in votazione l'articolo 2 del testo del Comitato ristretto:

« Il primo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« La Commissione provinciale compila un elenco delle pertinenze idrauliche demaniali da destinare prevalentemente a colture arboree e provvede a mantenerlo aggiornato. L'elenco e le successive variazioni sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici e col Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge governativo, che è anche l'ultimo articolo del progetto:

« È fatto divieto ai concessionari di cedere, sotto qualsiasi forma, i terreni ottenuti a termini della presente legge, a pena di decadenza dalla concessione. »;

dell'articolo 3 della proposta di legge n. 564:

« Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è aggiunto il seguente:

« La durata della concessione sarà in ogni caso non inferiore agli anni 9. »;

e dell'articolo 3 della proposta di legge n. 580:

« L'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« I proprietari, affittuari, enfiteuti ed usufruttuari di fondi rustici contigui alle pertinenze idrauliche demaniali da adibire alla coltivazione del pioppo o di altre similari essenze arboree hanno, nelle concessioni di tali pertinenze, il diritto di prelazione, purché si tratti di coltivatori diretti a termini dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353, per una superficie non eccedente quella posseduta dall'aspirante

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

zioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« I proprietari, gli enfiteuti o gli usufruttuari rivieraschi di corsi d'acqua pubblica hanno, ciascuno per le pertinenze idrauliche demaniali fronteggianti i propri fondi, il diritto di prelazione nelle future concessioni delle dette pertinenze a scopo di piantagioni di pioppi o di altre essenze arboree per una superficie non superiore ad ettari diciotto. Tale limite di superficie non si applica per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per le Associazioni agrarie di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397.

La prelazione di cui sopra deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, mediante presentazione della domanda di concessione, con i relativi piani di coltivazione, entro 60 giorni dalla notificazione dell'invito da parte della competente Intendenza di finanza.

Le pertinenze idrauliche demaniali aventi formazione insulare e quelle per le quali non può venire esercitato o, comunque, non viene esercitato il diritto di prelazione di cui sopra sono concesse, con diritto di prelazione, alle cooperative aventi sede nel comune in cui si trova la pertinenza da concedere, le quali siano iscritte nel registro della competente prefettura e siano legalmente costituite:

- a) da lavoratori agricoli, iscritti con tale qualifica presso gli Uffici di collocamento;
- b) da lavoratori agricoli e da coltivatori diretti;
- c) da coltivatori diretti.

Per la qualifica di coltivatore diretto si fa riferimento alla legge 25 giugno 1949, n. 353, articolo 1, comma terzo.

La prelazione viene esercitata dalle cooperative secondo il disposto del secondo comma del presente articolo.

Trascorsi i termini previsti dai commi secondo e quinto del presente articolo senza che sia stato esercitato alcun diritto di prelazione, l'Amministrazione delle finanze è libera di accordare la concessione ad altri.

L'Amministrazione delle finanze, in ogni caso, accorda la concessione sentita la competente Commissione provinciale.

È fatto divieto ai concessionari di cedere sotto qualsiasi titolo le pertinenze ottenute a termini del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le pertinenze che vengono concesse all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a sua richiesta, allo scopo di impiantarvi direttamente coltivazioni arboree.

LOMBARDI GIOVANNI. Ritiro il mio emendamento inteso ad aumentare da 18 a 20 ettari il termine di cui al primo capoverso del testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 del testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5.

Do lettura dell'articolo 5 della proposta di legge n. 564, che è anche l'ultimo articolo della proposta stessa:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pertinenze idrauliche demaniali assegnate alle Comunalia, agli Enti ospedalieri e agli Istituti di assistenza e beneficenza. »;

e dell'articolo 5 della proposta di legge n. 580:

« Tutte le pertinenze demaniali le cui concessioni, fatte a termini della legge 14 gennaio 1937, n. 402, andranno a scadere dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere concesse con le prelazioni stabilite dal precedente articolo 3 ».

Do ora lettura dell'articolo 5 del testo del Comitato ristretto e, se non vi sono osservazioni ed emendamenti, lo pongo senz'altro in votazione:

« Il primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« L'inosservanza dell'obbligo assunto dal concessionario di effettuare le nuove piantagioni nei termini e nei modi stabiliti negli atti di concessione e di coltivarle fino al taglio e la violazione del divieto previsto dal precedente articolo 6, comma ottavo, danno senz'altro diritto all'Amministrazione delle finanze di pronunciare la decadenza della concessione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

Come ho già detto, la proposta di legge n. 564 si esaurisce all'articolo 5. Do, quindi, subito lettura dell'articolo 6 della proposta di legge n. 580, che è, poi, l'ultimo articolo della proposta stessa:

« La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Do ora lettura e, se non vi sono osservazioni ed emendamenti, pongo senz'altro in vo-

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

concessionario ed in ogni caso non superiore ad ettari 20, eventualmente aumentabili a giudizio della Commissione in relazione alla qualità ed all'entità del terreno, sempre che l'eccedenza non possa essere utilmente affidata ad altro concessionario.

Negli altri casi, l'Amministrazione potrà, previo parere favorevole sul piano di coltivazione espresso dalla predetta Commissione, accordare la concessione:

a) se il terreno ha formazione insulare o se trattasi di pertinenza non contigua a beni privati, mediante licitazione privata — da tenersi sulla base dei canoni prescritti dalla legge 31 luglio 1956, n. 1016 — fra le cooperative locali, regolarmente costituite, di braccianti agricoli iscritti con tale qualifica presso gli Uffici di collocamento, o a trattativa privata — alle condizioni prescritte dalla citata legge — qualora alla concessione aspiri una sola cooperativa;

b) se trattasi di pertinenza contigua a beni di privati non coltivatori diretti o di eccedenza non attribuita ai frontisti coltivatori diretti, mediante licitazione privata — da tenersi come sopra — fra le predette cooperative locali o a trattativa privata — alle condizioni prescritte dalla citata legge 31 luglio 1956, n. 1016 — qualora alla concessione aspiri una sola cooperativa ovvero, in mancanza di richieste da parte di cooperative, mediante pubblica gara.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano per le pertinenze che vengano concesse all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a sua richiesta, allo scopo di impiantarvi direttamente coltivazioni arboree ».

Do ora lettura e, se non vi sono osservazioni ed emendamenti, pongo senz'altro in votazione l'articolo 3 del testo del Comitato ristretto:

« Dopo il quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è aggiunto il seguente:

« La durata della concessione sarà in ogni caso non inferiore agli anni 10 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

Come ho detto più sopra il disegno di legge governativo è formato da tre soli articoli.

Do, quindi, subito lettura dell'articolo 4 della proposta di legge n. 564:

« L'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali destinate a coltivazione arborea,

dovranno essere concesse con prelazione nell'ordine seguente:

1°) ai proprietari, fittuari, enfiteuti ed usuari di fondi rustici, fronteggianti le dette pertinenze, a condizione:

a) che essi frontisti siano coltivatori diretti, a termini dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353;

b) che il fondo del concessionario non ecceda gli ettari dieci;

c) che le pertinenze da concedere abbiano una superficie non superiore a quella del fondo fronteggiante con la tolleranza in più del 10 per cento, qualora l'eccedenza non possa per ragioni tecniche essere affidata ad altro concessionario;

2°) a cooperative costituite tra lavoratori manuali, prevalentemente agricoli, o tra questi e coltivatori diretti.

Se le pertinenze idrauliche sono situate nel corso delle acque e sono separate da sponde, la prelazione deve essere data alle cooperative indicate nel n. 2° del comma precedente.

Per la concessione delle pertinenze, l'Amministrazione delle finanze procederà con il metodo della trattativa privata. Se il diritto di prelazione spetta a cooperative, l'Amministrazione finanziaria procederà nello stesso modo, trattando con le cooperative aventi sede nel territorio del comune nel quale si trova la pertinenza da concedere, sempre che esse siano formate prevalentemente da lavoratori residenti nello stesso comune.

Ai concessionari di cui ai commi precedenti è fatto divieto di subconcedere, in tutto o in parte, le pertinenze ottenute, a pena di decadenza immediata della concessione, da pronunciarsi dall'Amministrazione finanziaria concedente.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali conserva il diritto sancito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402 »;

e dell'articolo 4 della proposta di legge n. 580:

« A pena di decadenza immediata della concessione, da pronunciarsi dalla Amministrazione finanziaria concedente, ai concessionari, di cui all'articolo precedente, è fatto divieto cedere in affitto, in colonia anche parziaria o in mezzadria i terreni ottenuti a termini della presente legge ».

Do ora lettura dell'articolo 4 del testo del Comitato ristretto:

« L'articolo 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modifica-



## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

tazione l'articolo 6 del testo del Comitato ristretto:

« Tutte le pertinenze idrauliche demaniali, le cui concessioni, accordate a termini del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, andranno a scadere dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere concesse con le preliezioni stabilite dal precedente articolo 4.

Qualora la durata delle concessioni medesime sia superiore agli anni dodici, essa verrà ridotta entro tale limite ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 7.

Non rimane che l'articolo del testo del Comitato ristretto, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, pongo senz'altro in votazione:

« Limitatamente alla prima concessione successiva all'entrata in vigore della presente legge, l'acquisto della proprietà, dell'enfiteusi e dell'usufrutto dei fondi rivieraschi di corsi d'acqua pubblica, avvenuto per atto tra vivi dopo il 1° gennaio 1960, non ha effetto ai fini dell'esercizio del diritto di preliezione previsto dal precedente articolo 4 ».

(*E approvato*).

Anche questo provvedimento sarà votato a scrutinio segreto, possibilmente questa sera, dopo che la Camera avrà votato la fiducia al Governo.

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Biasutti ed altri: Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959 (1584),**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Biasutti, Armani e Toros:

« Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959 ».

Il Relatore, onorevole Martina, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARTINA, *Relatore*. La proposta di legge Biasutti, che si riferisce ai provvedimenti da adottare in favore dei danneggiati dai terremoti verificatisi in Friuli nella primavera del 1959, prevede interventi dello Stato per complessivi 300 milioni.

I terremoti in questione hanno particolarmente colpito le zone della valle del Degano e del Fellà, in provincia di Udine. Le scosse

hanno provocato delle lesioni gravissime a circa 2.000 fabbricati e solo per fortuna non si devono lamentare vittime. Infatti, la natura carsica delle zone colpite e le strutture antisismiche delle costruzioni hanno permesso di evitare perdite umane. I danni ammontano a circa 500 milioni di lire, in base ai rilievi fatti dall'ufficio del genio civile di Udine.

Con la presente proposta di legge si propone di estendere alle popolazioni colpite i provvedimenti generali, adottati in tutto il territorio italiano, in occasione di analoghe calamità pubbliche, ripartendo cioè le spese necessarie al ripristino della stabilità degli edifici in parti uguali tra lo Stato e i proprietari privati.

Faccio notare che le zone colpite sono tra le più povere dell'Italia settentrionale, la cui disoccupazione è alleviata soltanto dalla fortissima emigrazione stagionale.

Per questi motivi si rende necessaria la concessione di mutui per dare agli abitanti di queste zone la possibilità di sopportare le quote di spesa a carico dei privati.

Ritengo, onorevoli colleghi, di avere brevemente, ma adeguatamente, illustrato la proposta di legge di cui ci occupiamo.

Non mi rimane che comunicare che la Commissione Bilancio ha espresso il parere di ridurre lo stanziamento da 300 milioni a 200 milioni e gli articoli da dodici, quanti sono quelli della proposta di legge, ai seguenti due:

#### ART. 1.

« È autorizzata la spesa di lire duecento milioni per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), ivi compresi i fabbricati rurali (sempre che al ripristino dei fabbricati stessi non si sia già provveduto in applicazione del regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine nei Comuni di Arta, Cercivento, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauro, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Raveo, Suttrio, Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio Udinese, Pontebba, Resia ed Ampezzo ».

#### ART. 2.

« La somma di lire 200 milioni verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61.

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

All'onere di cui al comma precedente si farà fronte con una aliquota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, concernente provvedimenti legislativi in corso. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Posso aggiungere che la proposta formulata dalla Commissione Bilancio è stata adottata d'accordo con il Governo.

Concludo esprimendo l'avviso che sia da accedere alle proposte della Commissione Bilancio.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**AMENDOLA PIETRO.** Mi dichiaro d'accordo, a nome del gruppo che rappresento, sul testo proposto dalla Commissione Bilancio.

**CURTI IVANO.** Vorrei fare due precisazioni.

La prima si riferisce a quanto ha detto l'onorevole Relatore circa la proposta avanzata dalla Commissione Bilancio in merito alla sostituzione dei dodici articoli della proposta di legge con i due articoli poc'anzi letti dal Relatore stesso. Io credo che sarebbe meglio che tutti gli articoli rimanessero nel testo della legge in quanto, a mio avviso, essi servono a porre in essere delle norme vantaggiose per i sinistrati.

**MAGRI,** *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Onorevole Curti Ivano, devo dire, in risposta alle sue preoccupazioni, che le agevolazioni indicate negli articoli che si intendono sopprimere sono in effetti contenute nella legge del 19 marzo 1955, n. 188.

**CURTI IVANO.** Se è così, le mie preoccupazioni cadono.

La seconda osservazione riguarda la somma stanziata di 200 milioni. Nel testo originario la somma era stata fissata in 300 milioni. La mia preoccupazione è che essa sia insufficiente per poter provvedere alle esigenze di tutti i sinistrati; tuttavia, se mi si da assicurazione che non ci saranno degli esclusi, anche questa preoccupazione cade.

**ALESSANDRINI.** Io sono dell'avviso di approvare il provvedimento così come ci viene proposto dalla Commissione bilancio, con la riduzione a 200 milioni dello stanziamento.

Nel caso in cui i danni dovessero rivelarsi in misura tale da richiedere un aumento degli stanziamenti, evidentemente sarà sempre

possibile presentare una nuova proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Propongo che, come base, venga preso il testo propostoci dalla Commissione Bilancio, di cui il Relatore ha dato lettura all'inizio, dichiarandovisi favorevole.

*(Così rimane stabilito).*

Do, comunque, lettura dell'articolo 1 della originaria proposta di legge:

« È autorizzata la spesa di lire 250.000.000 per la riparazione dei danni provocati da scosse sismiche nella primavera 1959 in provincia di Udine nei comuni di Arta, Cercivento, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Raveo, Suttrio, Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio Udinese, Pontelba, Resia, Ampézzo.

Con detta somma da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60, si provvederà nei detti comuni.

a) alla concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649;

b) alla concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani e rustici di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

È autorizzata inoltre la spesa di lire 50.000.000 per contributo dello Stato al pagamento nella misura del 50 per cento sugli interessi passivi sui mutui decennali di cui all'articolo 3. Alla copertura delle spese autorizzate nel presente articolo sarà fatto fronte mediante l'utilizzo del fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Do ora lettura e, se non vi sono osservazioni od emendamenti, pongo senz'altro in votazione l'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione Bilancio:

« È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'estensione delle disposizioni di cui

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

agli articoli 1, lettera b) e c), ivi compresi i fabbricati rurali (sempre che al ripristino dei fabbricati stessi non siasi già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di Arta, Cercivento, Ene-monzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Raveo, Suttrio, Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio Udinese, Pontebba, Resia ed Ampezzo».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

«In deroga alle vigenti disposizioni, la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo, è demandata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia»;

e dell'articolo 2 del testo della Commissione Bilancio, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, pongo senz'altro in votazione:

«La somma di lire 200 milioni verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61.»

All'onere di cui al comma precedente si farà fronte con una aliquota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, concernente provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge».

(È approvato).

Con l'approvazione dell'articolo 2 si è esaurito il testo della Commissione Bilancio.

Do ora lettura dei restanti articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della proposta di legge e li pongo successivamente in votazione:

## ART. 3.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezia, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e gli Istituti di credito ordinario, sono autorizzati, anche in deroga ai relativi statuti, a concedere mutui ai pro-

prietari che abbiano ottenuto la concessione dei sussidi di cui all'articolo 1.

Il mutuo, che dovrà essere rimborsato entro un decennio, non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulta determinata dalla perizia redatta dal Genio civile ed approvata dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia.

Con il fatto stesso della stipulazione del mutuo s'intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che verranno liquidate in loro favore a carico dello Stato in dipendenza dell'esecuzione dei lavori. Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ufficio del Genio civile di Udine, l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo. Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione i pagamenti, che dovessero ancora essere disposti, saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante, che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuario a parziale estinzione del suo debito.

L'ipoteca iscritta a favore degli Istituti mutuanti a garanzia dei mutui è valida verso tutti, con prevalenza di grado di fronte ad ogni altra, sull'area e sull'intero edificio riparato, ricostruito o costruito a nuovo.

(Non è approvato).

## ART. 4.

Gli atti di cottimo o di appalto, nonché di mutuo come pure di prestito con delegazione del sussidio dello Stato, relativi alla attuazione della presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati gratuitamente.

Le correlative formalità ipotecarie saranno pure eseguite gratuitamente, fatta eccezione per gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche. L'esonero si stende agli eventuali diritti catastali.

(Non è approvato).

## ART. 5.

I sussidi di cui all'articolo 1, possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione all'Ufficio del Genio civile di Udine e questo abbia provveduto all'accertamento del danno. In tal caso i sussidi verranno concessi soltanto per i lavori dei quali sia possi-

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

bile. l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili all'accertamento.

(Non è approvato).

## ART. 6.

Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici e di uso pubblico inclusi gli edifici di culto e beneficenza, devono essere presentate corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorità competente ad attestare la appartenenza e natura dell'edificio da riparare.

(Non è approvato).

## ART. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati urbani e rustici di proprietà privata, devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tal fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa davanti al pretore o ad un notaio da quattro proprietari del luogo riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile e per quale titolo al richiedente il sussidio, oppure un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria o sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco del comune.

(Non è approvato).

## ART. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga a più persone la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha la facoltà di eseguire i lavori, di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

(Non è approvato).

## ART. 9.

L'Ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo, redige la perizia dei lavori di riparazione o di ricostruzione, o nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la rivi-

sione comunicando gli atti, col proprio parere, al Provveditorato regionale delle opere pubbliche di Venezia.

L'Ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne da comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dall'Ufficio del Genio civile di Udine per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora predisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito, possono essere corrisposti accanti in corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del Genio civile di Udine per mezzo di raccomandata.

(Non è approvato).

## ART. 10.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge devono essere presentate all'Ufficio del Genio civile di Udine entro il termine perentorio di due mesi dalla data del presente provvedimento.

(Non è approvato).

## ART. 11.

I lavori da eseguire a termine dell'articolo 1 sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(Non è approvato).

## ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

La proposta di legge, al pari degli altri provvedimenti oggi esaminati, sarà votata a scrutinio segreto, possibilmente questa sera,

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

dopo che la Camera avrà votato la fiducia al Governo.

Sospendo, quindi, la seduta, che eventualmente sarà ripresa subito dopo la votazione della fiducia al Governo.

(La seduta, sospesa alle 19, riprende alle 22).

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Giora ed altri: « Completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo » (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1470-B):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 38 |
| Maggioranza . . . . .        | 20 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 37 |
| Voti contrari . . . . .      | 1  |

(La Commissione approva).

del disegno di legge:

« Modifiche e integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura » (1939):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 38 |
| Maggioranza . . . . .        | 20 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 37 |
| Voti contrari . . . . .      | 1  |

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

**BIASUTTI** ed altri: « Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959 » (1584):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 38 |
| Maggioranza . . . . .        | 20 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 38 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

(La Commissione approva).

Dichiaro che, a seguito del risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1939, le proposte di legge nn. 564 e 580 risultano assorbite e saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

**Hanno preso parte alla votazione:**

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Azimonti, Baroni, Beccastrini Ezio, Biaggi Francantonio, Biagioni, Borghese, Bottonelli, Busetto, Buzzetti Primo, Camangi, Cavazzini, Cervone, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, De Capua, De Pasquale, Di Leo, Di Nardo, Frunzio, Gioia, Giorgi, Lombardi Giovanni, Malfatti, Martina Michele, Misefari, Ripamonti, Sarti, Terranova, Venturini, Viviani Arturo e Zappa.

**È in congedo:**

Marconi.

**La seduta termina alle 22,25.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---